PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI UMANITARIE E INTERNAZIONALI

Art. 5

Disposizioni in materia penale

Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2007, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4
Capo	II — Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-missioni-umanitarie-e/art-5-disposizioni-in-materia-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it